

DELIBERAZIONE 24 GIUGNO 2025
271/2025/R/EEL

**CONFERMA DELLE CONDIZIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA
A TERMINE DA PARTE DI ACQUIRENTE UNICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DEL
DECRETO-LEGGE 19/2025**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1345^a riunione del 24 giugno 2025

VISTI:

- la Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, come emendata dalla Direttiva 2024/1711/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, come emendato dal Regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: Regolamento 2019/943);
- il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione del 26 settembre 2016 (di seguito: Regolamento FCA);
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (di seguito: legge 104/92);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239/03, come convertito con legge 27 ottobre 2003, n. 290/03;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l'articolo 1 dal comma 59 al comma 82 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/2021);
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, come convertito con legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, come convertito con legge 2 febbraio 2024, n. 11 (di seguito: decreto-legge 181/23);

- il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, come convertito con legge 24 aprile 2025, n. 60 (di seguito: decreto-legge 19/25);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 369/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 aprile 2025, 155/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 155/2025/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV), Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2023, 362/2023/R/eel;
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE), inizialmente approvato con la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 345/2023/R/eel), nella revisione 4 approvata con la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2025, 227/2025/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di maggior tutela rivolto originariamente ai clienti domestici e alle piccole imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (di seguito: piccole imprese) senza un fornitore nel mercato libero, prevedendo che l'erogazione del servizio fosse svolta dall'impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un'apposita società di vendita (di seguito: esercenti la maggior tutela) e la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica fosse svolta dalla società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito anche: Acquirente Unico);
- la regolazione del servizio di maggior tutela compete all'Autorità che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, ne definisce le condizioni di erogazione nonché, *“transitoriamente”* e *“in base ai costi effettivi del servizio”*, i relativi corrispettivi da applicare;
- la legge 124/17 (come da ultimo modificata dal decreto-legge 176/22) ha disposto un percorso di rimozione graduale della tutela di prezzo, per gruppi distinti di clienti finali, a partire, in ordine cronologico, dalle piccole imprese, a cui hanno fatto seguito le microimprese e infine i clienti domestici non vulnerabili per cui il servizio di maggior tutela è cessato l'1 luglio 2024;
- l'articolo 11 del decreto legislativo 210/21, come modificato dal decreto-legge 181/23 e dal decreto-legge 19/25, prevede che, *“a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela”*, i clienti domestici classificati come vulnerabili abbiano diritto ad essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilità, secondo le condizioni disciplinate dall'Autorità; Acquirente Unico svolge, secondo condizioni e modalità stabilite dall'Autorità, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità, utilizzando gli strumenti disponibili sui mercati

- regolamentati dell'energia elettrica ovvero mediante la stipula di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla società medesima;
- ai sensi del predetto decreto legislativo sono clienti vulnerabili i clienti domestici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
 - si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 124/17;
 - presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
 - rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92;
 - le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
 - le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
 - hanno un'età superiore ai 75 anni;
 - inoltre, il citato articolo 11 del decreto legislativo 210/21, come da ultimo modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 19/25, prevede che, nelle more dell'aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, l'Acquirente Unico continui a svolgere la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti nel servizio di maggior tutela sulla base di condizioni stabilite, in via d'urgenza, dall'Autorità, utilizzando tutti gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica, ovvero mediante la stipula, con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla società medesima, di contratti bilaterali a termine anche a prezzi fissi, a condizione che i prezzi medesimi non siano superiori alla media dei prezzi a termine rilevabili nei mercati europei caratterizzati da maggiore liquidità per i prodotti a termine di analoga durata.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i mercati organizzati dell'energia elettrica con consegna sul territorio nazionale includono:
 - il Mercato Elettrico a Pronti (di seguito: MPE), articolato nel Mercato del Giorno Prima (di seguito: MGP), integrato nel *Single Day-Ahead Coupling* (di seguito: SDAC), e nel Mercato Infragiornaliero (di seguito: MI), integrato nel *Single Intraday Coupling* (di seguito: SIDC); MGP e MI sono gestiti dalla società Gestore dei Mercati Energetici (di seguito anche: GME);
 - il Mercato dei Prodotti Giornalieri (di seguito: MPEG) organizzato da GME a livello nazionale;
 - il Mercato Elettrico a Termine con obbligo di consegna e ritiro (di seguito: MTE) organizzato da GME a livello nazionale;
- il quadro regolatorio dei mercati di cui al precedente alinea è definito dal TIDE (specificatamente, le sezioni 4-12 “Mercato Elettrico a Termine” e 4-13 “Mercato

Elettrico a Pronti”) e dal Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico (di seguito: TIDME) predisposto dal GME e approvato dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica previo parere dell’Autorità, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento CACM e al Regolamento 2019/943;

- gli operatori possono altresì scambiare energia a termine con consegna sul territorio nazionale al di fuori dei mercati organizzati tramite contratti bilaterali liberamente stipulati fra le parti o avvalendosi di piattaforme gestite da terzi, ivi inclusi gestori esteri; non sono, invece, possibili transazioni a pronti al di fuori di MGP e MI;
- al fine di dare esecuzione in termini fisici alle transazioni svolte a termine, il GME organizza la Piattaforma per Conti Energia (di seguito: PCE) sulla quale gli operatori registrano tutti gli scambi di energia a termine con consegna sul territorio nazionale, indipendentemente che siano avvenuti o meno sui mercati organizzati dell’energia elettrica;
- in alternativa all’acquisto fisico di energia a termine, gli operatori possono avvalersi di strumenti a copertura della volatilità dei prezzi sui mercati a pronti (di seguito: strumenti di copertura); tali strumenti possono assumere diverse forme, essere liberamente stipulati fra le parti oppure passare attraverso l’intermediazione di piattaforme gestite da terzi; tali strumenti rappresentano una diversa tipologia di prodotti a termine per la quale, invece di un sottostante fisico, viene contrattualizzato un prezzo di esercizio rispetto a cui regolare le differenze rispetto ai prezzi che occorreranno sui mercati a pronti;
- l’evoluzione del mercato elettrico europeo negli ultimi anni ha portato alla comparsa di diverse piattaforme operate da terzi sulle quali è possibile negoziare con buona liquidità prodotti a termine (sia nella forma di prodotti fisici con consegna in Italia che come strumenti di copertura).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 155/2025/R/eel l’Autorità ha attuato le disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 210/21, come da ultimo modificato dall’articolo 2 del decreto-legge 19/25, definendo le prime condizioni per l’approvvigionamento di energia elettrica a termine da parte di Acquirente Unico; in particolare l’Autorità ha previsto che:
 - l’Acquirente Unico possa approvvigionare all’ingrosso l’energia elettrica destinata ai clienti domestici vulnerabili nel servizio di maggior tutela, diversificando i propri strumenti di approvvigionamento fra prodotti a termine (inclusi contratti bilaterali fisici e contratti alle differenze a due vie come strumenti di copertura) e prodotti a pronti, tenendo conto dell’evoluzione attesa del fabbisogno per il servizio di maggior tutela e, successivamente, del servizio di tutela della vulnerabilità;
 - l’Acquirente Unico, nell’organizzare le procedure di approvvigionamento, agisca in modo da adattare le strategie di acquisto alle variazioni del proprio fabbisogno e alle condizioni di mercato, anche frammentando le quantità da approvvigionare nel tempo;

- i contratti bilaterali fisici e i contratti alle differenze a due vie stipulati da Acquirente unico prevedano la consegna in Italia e un prezzo non superiore alla quotazione dei prodotti a termine di analoga durata con consegna in Italia riscontrata sulle piattaforme operate da gestori esteri;
- l'Acquirente Unico informi preventivamente l'Autorità sulle strategie di approvvigionamento che intende adottare e che l'eventuale decisione di effettuare approvvigionamenti a termine per quantitativi superiori al 70% del fabbisogno complessivo trimestrale debba essere preventivamente comunicata all'Autorità entro la fine del secondo mese precedente a quello a cui sarà riferito tale approvvigionamento, ai fini delle relative valutazioni;
- le previsioni della deliberazione 155/2025/R/eel non sono state sottoposte a consultazione preventiva, nel rispetto dell'articolo 1, comma 1.4, della deliberazione 649/2014/A, in quanto incompatibile con l'urgenza con cui l'Autorità era tenuta a definire le condizioni di approvvigionamento di Acquirente Unico ai sensi del decreto-legge 19/25; è stata invece riconosciuta, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione 649/2014/A, la facoltà, per tutti i soggetti interessati, di presentare osservazioni e proposte finalizzate a consentire eventuali adeguamenti ovvero integrazioni alle disposizioni stesse;
- un operatore e una associazione si sono avvalsi della facoltà di cui al precedente punto segnalando all'Autorità l'opportunità di precisare che, in caso di acquisti a termine da parte di Acquirente Unico di prodotti con durate non standard (ad esempio biennali), il relativo prezzo debba essere non superiore alla media dei prodotti a termine con consegna in Italia quotati sulle piattaforme operate da gestori esteri con periodo di consegna ricadente nel periodo oggetto del contratto di approvvigionamento;
- l'associazione ha altresì auspicato adeguata trasparenza rispetto alle strategie di approvvigionamento di Acquirente Unico suggerendo l'invio da parte di quest'ultimo all'Autorità di relazioni periodiche sui volumi approvvigionati da rendere poi disponibili sul sito dell'Autorità stessa a vantaggio di tutti gli operatori.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare le condizioni per l'approvvigionamento di energia elettrica a termine da parte di Acquirente Unico definite dalla deliberazione 155/2025/R/eel, precisando, in coerenza con quanto segnalato dagli operatori, che, in caso di acquisti a termine da parte di Acquirente Unico di prodotti con durate non standard (ad esempio biennali), il relativo prezzo debba essere non superiore alla media dei prodotti a termine con consegna in Italia quotati sulle piattaforme operate da gestori esteri con periodo di consegna ricadente nel periodo oggetto del contratto di approvvigionamento;
- le informazioni sulle offerte pubblicate dalla società Gestore dei Mercati Energetici decorsi 7 giorni dalla presentazione delle stesse consentano già adeguata trasparenza rispetto ai volumi approvvigionati da Acquirente Unico; inoltre, il TIV già prevede un obbligo, a carico di Acquirente Unico, di pubblicazione periodica sul proprio sito sia delle quantità acquistate con contratti a termine che del prezzo medio dei predetti

contratti; non sia quindi opportuno prevedere la pubblicazione di ulteriori informazioni o relazioni

DELIBERA

1. di confermare le condizioni per l'approvvigionamento di energia elettrica a termine da parte di Acquirente Unico di cui alla deliberazione 155/2025/R/eel prevedendo che, in caso di acquisti a termine da parte di Acquirente Unico di prodotti con durate non standard, il relativo prezzo debba essere non superiore alla media dei prodotti a termine con consegna in Italia quotati sulle piattaforme operate da gestori esteri con periodo di consegna ricadente nel periodo oggetto del contratto di approvvigionamento;
2. di trasmettere il presente provvedimento ad Acquirente Unico S.p.A. e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

24 giugno 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini